



Roma

- 7 LUG. 1994

Ministero del Tesoro

RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO
ISPettorato GENERALE DI FINANZA

Divisione 2
Protocollo n. 166957

OGGETTO: Erogazione piccoli prestiti.

ALLE AMMINISTRAZIONI CENTRALI
 ALLE AMMINISTRAZIONI ED AZIENDE AUTONOME DELLO STATO
 ALLE RAGIONERIE CENTRALI AI SERVIZI ED UFFICI DI RAGIONERIA DELLE AMMINISTRAZIONI ED AZIENDE AUTONOME DELLO STATO
 ALLE RAGIONERIE REGIONALI DELLO STATO
 ALLE RAGIONERIE PROVINCIALI DELLO STATO
 ALLE DIREZIONI GENERALI DEL MINISTERO DEL TESORO
 ALLE DIREZIONI PROVINCIALI DEL TESORO
 AL MAGISTRATO PER IL PO
PARMA
 ALL'UFFICIO DI RAGIONERIA PRESSO IL MAGISTRATO PER IL PO
PARMA
 AL COMMISSARIATO DELLO STATO PER LA REGIONE SICILIA
 ALLA RAPPRESENTANZA DEL GOVERNO PER LA REGIONE SARDEGNA
 ALLA COMMISSIONE DI COORDINAMENTO DELLA VALLE D'AOSTA: RAPPRESENTANTE DEL MINISTRO DELL'INTERNO
 AL COMMISSARIO DI GOVERNO NELLA REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA
 AL COMMISSARIO DI GOVERNO NELLA REGIONE TRENTINO ALTO ADIGE
 AL COMMISSARIO DEL GOVERNO PRESSO LA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
 AL COMMISSARIO DEL

Si prega inoltre per ogni lettera con verbale allegato, di indicare nella risposta il n. di protocollo di riferimento a cui si risponde.

MINISTERO DEL TESORO - UFFICIO DI RAGIONERIA

GOVERNO PRESSO LA
PROVINCIA AUTONOMA DI
BOLZANO

e, per conoscenza:

ALLA PRESIDENZA DEL
CONSIGLIO DEI MINISTRI
AL CONSIGLIO DI STATO
ALLA CORTE DEI CONTI
ALL'AVVOCATURA GENERALE
DELLO STATO
ALL'ISTITUTO NAZIONALE DI
PREVIDENZA PER I DIPENDENTI
DELL'AMMINISTRAZIONE
PUBBLICA - GESTIONE EX
ENPAS - Direzione Generale
Via S. Croce in Gerusalemme, n.
55

OO185 R O M A

Con deliberazione commissariale n. 1769/A/504 in data 2.6.1994,
l'Istituto Nazionale di Previdenza per i dipendenti dell'Amministrazione pubblica
- Gestione Autonoma ex ENPAS , ha disposto:

- a) L'elevazione da £. 3.000.000 a £. 4.000.000 dell'importo massimo erogabile per il piccolo prestito di una mensilità;
- b) L'elevazione da £. 6.000.000 a £. 8.000.000 dell'importo massimo erogabile per il prestito annuale della doppia mensilità;
- c) L'eliminazione dell'interruzione di tre mesi tra l'estinzione del precedente prestito e l'accensione del nuovo.

Le Amministrazioni in indirizzo sono pregate di dare la massima
diffusione alle nuove disposizioni in materia.

IL MINISTRO

